



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002994 P-4.23.2.2
del 22/06/2016



14292781

Codice sito: 4.2/2016/5

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
C/o CINSEDO
ROMA
(conferenza@pec.regioni.it)

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI
(CSR PEC LISTA 3)

Al Presidente dell'ANCI
(mariagrazia.fusiello@anci.it)

Al Presidente dell'UPI
(upi@messaggipec.it)

All'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali
ROMA
(per interoperabilità)

e, p.c.:

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
- Gabinetto
(uffgabinetto@postacert.istruzione.it)
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
ROMA
(ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
**(rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pe
c.mef.gov.it)**
ROMA

OrizzonteScuola.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Al Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione

- Gabinetto

(gabinettoministropa@pec.governo.it)

ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante: "Decreto interministeriale di determinazione della dotazione organica triennale del personale docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19".

Si comunica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota n. 0015008 del 15 giugno 2016, ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata.

La suddetta documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.2/2016/5.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. Di Conullo



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

~~*di concerto con*~~

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare l'articolo 21;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 25;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e in particolare, l'articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ed in particolare l'articolo 14, che abroga la normativa istitutrice delle scuole medie annesse ai conservatori;
- VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l'articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l'articolo 37;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 7;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
- VISTO l'art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128 che prevede "a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia";
- VISTO l'art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, prevede che "al fine di assicurare continuità al sostegno degli

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

VISTO il piano programmatico in data 4 settembre 2008, con il quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento del citato decreto legge n. 112 del 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, che prevede che "le aree scientifiche (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.78 del 23 marzo 1997, sono unificate";

VISTO l'art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con parti al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed nell'anno scolastico 2006/2007), "la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati 2008- 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza alunni con disabilità, all'art.2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244" (nel triennio

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

e con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, concernente regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
- VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
- VISTA l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza unificata, concernente l'adozione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n.52;

VISTA la legge 107/15 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare i commi 5 e dal 63 al 69 dell'art. 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 69 che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

VISTO Decreto Ministeriale n. 39 del 10.8.1998 recante il Testo Coordinato delle disposizioni emanate in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti nelle scuole secondarie

VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

VISTA la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 22 del 21 dicembre 2015, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2016/2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del ———;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

DECRETA

Art. 1

Consistenze dotazioni

1. L'organico dell'autonomia triennale del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 è costituito dai posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico è costituito su base regionale e nei limiti di spesa previsti dal comma 201 dell'art. 1 della legge 107/15.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali, di cui al comma 1, relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado e per il sostegno per l'anno scolastico sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica rilevata dai dati presenti nell'anagrafe degli alunni, dalla relativa serie storica, con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di *handicap* e degli alunni di cittadinanza non italiana nonché tenendo conto del grado di densità demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà territoriali.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni e alla



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi.

4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate secondo le articolazioni orarie dei diversi curricula previsti dai Regolamenti di organizzazione emanati ai sensi dell'art. 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Relativamente agli istituti tecnici e professionali è prevista l'integrazione di un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica in una delle due classi del primo biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia generale ed economica nei limiti dei posti indicati dalla colonna B della tabella D.
5. Nelle more dell'aggiornamento dei piani di studio delle scuole secondarie di secondo grado alla luce del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 di revisione della classi di concorso, la determinazione degli organici avviene ancora sulla base delle classi di concorso definite dal D.M. n. 39 del 10.8.1998 per l'anno scolastico 2016/17 e sulla base del D.P.R. 19/14 a partire dall'anno scolastico 2017/18.
6. Le dotazioni organiche della scuola primaria, di cui all'allegata tabella B, sono comprensive dei posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e dall'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia, di cui all'allegata tabella A, sono comprensive dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. L'organico di potenziamento dell'offerta formativa di cui alla tabella F è determinato in base alla proiezione triennale degli alunni e alla previsione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2016/17 da parte degli Uffici scolastici regionali
8. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili degli Uffici territoriali e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Art. 2

Dotazioni regionali

1. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra gli ambiti territoriali e provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze e alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare attenzione va riservata anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia con l'esclusione dell'organico del potenziamento per tale grado d'istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alle tabelle allegate destinandola a progetti di rete.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle proposte delle istituzioni scolastiche interessate come definiti nei rispettivi Piani Triennali dell'Offerta Formativa, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, motivandole adeguatamente, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa triennale e ogni altro elemento ritenuto utile, ispirando le



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e garantendo che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4. I Direttori degli Uffici scolastici regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3

Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non può comportare incrementi al numero della classi stesse.
2. I dirigenti scolastici provvedono alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Art 4

Organico di potenziamento dell'offerta formativa

1. L'organico di potenziamento è definito, per il triennio 2016/2018, dalla tabella F allegata al presente decreto. L'organico di potenziamento comprende i posti comuni previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/15
2. Il Direttore generale di ciascun ufficio scolastico regionale assegnerà annualmente a ciascuna istituzione scolastica la dotazione dell'organico di potenziamento tenendo conto delle richieste formulate dalla scuole in ordine al piano triennale dell'offerta formativa, nei limiti dei posti istituiti con decreto nell'anno scolastico 2015/16 e tenuto conto del contingente dei posti di cui al successivo art. 14 individuati nella propria regione.
3. L'assegnazione dell'organico alle istituzioni scolastiche dovrà avvenire senza creare situazioni di esubero a livello regionale e nel rispetto dei contingenti annualmente autorizzati per l'assunzione di personale di ruolo.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale provvederà inoltre, nei limiti del contingente assegnato, all'individuazione dei posti di italiano L2 in misura di 2 per ogni C.P.I.A. attivo nella regione, operando all'interno dei posti che si renderanno vacanti al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, ove questo non dovesse essere possibile, si procederà a istituire detti posti in via provvisoria utilizzando l'adeguamento annuale dell'organico e provvedendo poi al ripristino dei medesimi nell'organico di potenziamento dell'anno successivo, senza determinare aumenti del contingente regionale.

Art. 5

Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2004, richiamato dall'articolo 2 del decreto del



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto n. 89 del 2009 e alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.
4. I Direttori regionali degli Uffici scolastici regionali possono attuare, in presenza di contrazione demografica nella scuola primaria e di aumento delle domande di iscrizioni alle scuole dell'infanzia, compensazioni tra le dotazioni organica dei due ordini di scuola nella misura massima del 10% delle attuali dotazioni organiche

Art. 6

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo al primo ciclo.
2. Per tutte le classi dell'intero ciclo funzionanti nel triennio, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque finalizzata di norma a garantire un tempo scuola di 27 ore settimanali per classe.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto n. 89 del 2009, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico dell'autonomia così come determinato e finalizzato dalla Legge 107/15. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani

4. L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente in tutte le classi. L'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico dell'autonomia sempre in possesso di tali requisiti. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
5. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore possono essere arrotondate a posto intero.
6. L'insegnamento delle religioni cattoliche è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. L'assegnazione delle risorse a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, nonché dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per tutte le classi dei corsi con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 15 marzo 2010.
2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del più volte citato decreto-legge n. 112 del 2008. I docenti che vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà sono prioritariamente assegnati all'organico di potenziamento dell'offerta formativa. Ove il numero di tali docenti ecceda anche la consistenza dell'organico dell'autonomia i docenti perdenti posto, individuati secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità sono trasferiti d'ufficio e, in mancanza di sedi, assegnati all'ambito territoriale di riferimento.

3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, anche associate, della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa è disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti è possibile costituire posti interi completando i medesimi all'interno dell'organico di potenziamento dell'offerta formativa, nei limiti delle dotazioni regionali destinate. Qualora non sia possibile ricondurre gli spezzoni a posti interi nell'ambito dell'organico dell'autonomia, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa vigente.
6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 8

Istruzione secondaria di primo grado



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 59 del 2004, dagli articoli 23-26 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e agli ambiti territoriali della medesima, tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi a indirizzo musicale, ricondotti a ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201 e assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale durante i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.

Art. 9

Istruzione secondaria di secondo grado



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

1. Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate a ordinamento.
3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine, come ad esempio percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
4. In considerazione della ormai completa applicazione della riforma di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti dell'organico dell'autonomia ad esse assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

per cento del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non deve determinare esuberi di personale.

8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali, oltre che intermedie, articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
10. I licei musicali possono attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno .
11. Nelle sezioni di liceo sportivo, attivate a partire dall'anno 2014/15, può essere attivata una seconda classe prima qualora sia necessario rispetto al numero delle iscrizioni e sempre facendo riferimento ai parametri di cui al più volte citato DM 81/09.
12. Eventuali sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite con decreto motivato del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale nei limiti delle dotazioni organiche assegnate alla scuola secondaria di secondo grado di ciascuna regione
13. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri per la redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
14. Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché la media degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

15. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.
16. Ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato a ciascun istituto.

Art. 10

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

1. I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di uno dei 22 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, integrato con successivo Accordo del 19 gennaio 2012, recepito con decreto interministeriale del 24 aprile 2012, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
2. I percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007:
 - tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2): Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22 qualifiche professionali di cui ai citati accordi. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

del 2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;

- tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente ufficio scolastico regionale, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli *standard* formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. A tal fine, gli istituti professionali formeranno classi, secondo gli *standard* formativi e l'articolazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà superare quella derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti professionali.
- 3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento.
- 4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- 5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato, che attivano anche l'offerta sussidiaria di istruzione e formazione professionale, si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di istruzione e formazione professionale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di istruzione e formazione professionale può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si intende comprensiva anche dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di istruzione e formazione professionale non è separato; l'attribuzione del personale alle classi di istruzione e formazione professionale è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dei contratti collettivi, ai sensi dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.

Art. 11

Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti

1. Rimane ferma l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
2. Ai percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, realizzati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 del medesimo decreto. Ai percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e del liceo artistico, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, del citato decreto n. 263/12.
3. L'organico dei corsi è determinato, nell'ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell'organico già previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 luglio 1977, n.455; le n. 8 risorse docenti previste dalla citata O.M. sono integrate, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 25 ottobre 2007, da n. 2 risorse di scuola secondaria di 1° grado. Tali risorse sono riferite ciascuna ad uno degli assi culturali dei



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

percorsi di primo livello, per insegnamenti scelti nel Piano dell'offerta formativa, in relazione alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei centri. Le risorse fanno riferimento alla Tabella B –“Scuola Primaria” e alla Tabella C “Scuola Secondaria di I grado” del Contingente di organico allegata. Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi Quadro del 11.11.10 e del 07.08.12 stipulati dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativi al rilascio del permesso di soggiorno CE, nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

4. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 263/2012, è definita con riferimento alla Tabella D – Scuola Secondaria di II grado del Contingente di organico allegata per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale. Nelle more della definizione dei decreti e delle Linee guida sulla valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 6, comma 7, non essendo ancora stata normata la materia degli scrutini nei nuovi assetti che non prevedono più classi e anni scolastici ma gruppi di livello e periodi didattici, viene confermata la dotazione organica di diritto assegnata a questi percorsi nell' a.s. 15/16. Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.
5. I percorsi di secondo livello di Istruzione tecnica, di Istruzione professionale e di Liceo artistico di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, art. 4, comma 1, lettera b) sono articolati in tre periodi didattici strutturati come indicato al comma 3) del citato art. 4. Il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

6. In presenza di richieste numericamente sufficienti, i percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico (cfr. nota DGPER n.19400 del 3 luglio 2015). Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico - organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane mediante:
- a) l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica per le discipline comuni: "Lingua e letteratura italiana", "Lingua inglese", "Storia", "Matematica" per il primo, secondo e terzo periodo didattico e altre eventuali discipline comuni;
 - b) l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione tecnica per "Diritto ed economia", "Scienze integrate (Fisica)", "Scienze integrate (Chimica)", "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica", "Tecnologie informatiche" per il primo periodo didattico;
 - c) l'aggregazione di studenti di indirizzi, articolazioni e opzioni diversi dell'istruzione professionale per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio;
 - d) l'aggregazione di studenti di indirizzi diversi di liceo artistico per le discipline di indirizzo comuni del primo biennio, del secondo biennio e dell'ultimo anno;
 - e) l'aggregazione di studenti della stessa tipologia di istituzione scolastica: tecnica o professionale o artistica, di diversi indirizzi, articolazioni e opzioni per unità di apprendimento comuni alle discipline dei diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.
7. Nei percorsi di secondo livello gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica, dopo aver soddisfatto le esigenze dei titolari dei corsi diurni.
8. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, all'articolo 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente. Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, sono ricondotti ai Centri di istruzione degli adulti, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.

9. Tenuto conto che, l'istruzione del primo ciclo costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell'istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale, i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo rimane fissato a 10). Il numero dei docenti, in tal caso, è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena. (Cfr. CM 36/14).
10. Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e di consolidare nel detenuto i valori della convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione, a fronte di un numero di detenuti "può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i corsi di secondo livello (Cfr. CM 36/14)". Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa siglato il 23 ottobre 2012 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia, all'applicazione delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al DI 12 marzo 2015 (LG, 3.5), nonché ai



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 32, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione

Art. 12

Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' articolo 4, comma 3 del citato decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura .

Art. 13

Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per per il triennio 2016/2018 è stabilita nella tabella E ai sensi del comma 2 del citato art. 15 del decreto legge 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n.128. Nella medesima Tabella E, colonna B, sono riportati il numero di posti, dell'organico di potenziamento dell'offerta formativa per il sostegno finalizzata a garantire per tutte le istituzioni scolastiche il previsto rapporto di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità certificata nella dotazione organica di diritto, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di *handicap* da cui è affetto l'alunno. Ai sensi dell'art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.78 del 23 marzo 1997, sono unificate a partire dall'anno scolastico 2017/18, pertanto fino all'a.s. 2016/2017, le dotazioni organiche di sostegno vengono ancora determinate tenendo conto delle citate quattro aree disciplinari.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

2. I Direttori degli uffici scolastici regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori degli Uffici scolastici regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap* si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I Direttori degli Uffici scolastici regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.
8. A partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono assegnati in titolarità alle scuole nell'ambito dell'organico dell'autonomia. I Direttori generali

h



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

degli uffici scolastici regionali, con apposito decreto, determineranno, sulla base delle esigenze rappresentate dai piani triennali dell'offerta formativa e della serie storica degli alunni con disabilità certificata, la dotazione organica di sostegno di ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado, avendo cura, nei limiti dell'organico regionale, di assicurare una titolarità su scuola a ciascuno dei docenti attualmente in ruolo.

Art. 14

Personale impiegato sui progetti nazionali

1. Il personale dedicato ai progetti nazionali di cui al comma 65 dell'art. 1 della legge 107/15 è individuato nel limite massimo dell'1,5% del totale dei posti di cui alla tabella F.
2. Detto personale è individuato, all'interno dell'organico del potenziamento dell'offerta formativa di ciascuna regione, con apposito decreto del M.I.U.R. una volta definite le esigenze dei progetti attivati.

Art. 15

Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia al decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo. In base all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012.

Art. 16

Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

limiti delle consistenze organiche provinciali.

Art. 17

*Indicazioni per la definizione del contingente annuale di posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia*

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 212 del 2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità. Ai sensi del comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15 i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati.
3. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati nei limiti dell'Organico dell'autonomia assegnato.
4. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'articolo 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. All'attuazione del presente articolo si procede nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando l'obiettivo di conseguimento delle economie previsto dall'articolo 64, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 201 della Legge 107/15.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

6. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto su ambito territoriale e viene utilizzato con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei criteri indicati dall'art. 14, commi dal 17 al 20, del D.L. 6/7/2012 n. 95.

Art. 18

Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e *in itinere* della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori degli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 19

Scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli Venezia Giulia

1. Le tabelle A, B, C, D e F riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, compreso l'istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, in provincia di Udine. L'Ufficio scolastico regionale provvederà alla ripartizione di tali risorse tra le province interessate.

Art. 20

Oneri finanziari



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B, C, D e E, gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
2. Gli oneri derivanti dall'incremento dei posti di geografia generale ed economica, disposto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa rientrano tra quelli coperti dal comma 201 della Legge 107/15

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

-Stefania Giannini

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Pier Carlo Padoan

IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Marianna Madia



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella A - Scuola dell'infanzia

Contingente organico 2016 - 2018

Regione	Organico 2016-2019 (*)
Abruzzo	2.469
Basilicata	1.138
Calabria	3.946
Campania	11.729
Emilia Romagna	4.385
Friuli Venezia Giulia	1.568
Di cui per le scuole con insegnamento in lingua Slovena	92
Lazio	6.686
Liguria	1.721
Lombardia	9.572
Marche	2.770
Molise	558
Piemonte	6.007
Puglia	7.066
Sardegna	2.644
Sicilia	8.651
Toscana	5.398
Umbria	1.546
Veneto	3.917
Totale	81.771

(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella B - Scuola Primaria

Contingente organico 2016-2018

Regione	Organico 2016/19 (*)
Abruzzo	4.157
Basilicata	2.085
Calabria	7.478
Campania	19.097
Emilia Romagna	14.609
Friuli Venezia Giulia	4.184
Di cui per le Scuole con insegnamento in lingua Slovena	200
Lazio	19.068
Liguria	4.585
Lombardia	34.529
Marche	5.020
Molise	953
Piemonte	14.901
Puglia	12.821
Sardegna	5.333
Sicilia	16.482
Toscana	11.895
Umbria	2.998
Veneto	16.512
Totale	196.707

(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico 2016-2018

Regione	Organico 2016-2018
Abruzzo	2.889
Basilicata	1.456
Calabria	5.389
Campania	16.885
Emilia Romagna	7.738
Friuli Venezia Giulia	2.389
Di cui per le scuole con insegnamento in lingua Slovena	70
Lazio	12.631
Liguria	2.817
Lombardia	19.010
Marche	3.003
Molise	660
Piemonte	8.826
Puglia	9.714
Sardegna	4.040
Sicilia	14.111
Toscana	7.318
Umbria	1.819
Veneto	10.338
Totale	131.033



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella **D** - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2015/2016

Regione	Organico posti comuni	Posti di geografia	Organico 2016-2019
	A	B	A+B
Abruzzo	4.346	8	4.354
Basilicata	2.294	3	2.297
Calabria	7.992	11	8.003
Campania	23.151	50	23.201
Emilia Romagna	13.127	23	13.150
Friuli Venezia Giulia	3.815	4	3.819
Di cui per le scuole con insegnamento in lingua Slovena	128	/	128
Lazio	17.680	25	17.705
Liguria	4.229	3	4.232
Lombardia	26.015	33	26.048
Marche	5.145	7	5.152
Molise	1.170	2	1.172
Piemonte	12.340	16	12.356
Puglia	15.768	19	15.787
Sardegna	5.967	6	5.973
Sicilia	18.661	27	18.688
Toscana	12.139	20	12.159
Umbria	2.762	7	2.769
Veneto	14.727	23	14.750
Totale	191.328	287	191.615



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella E – Sostegno

Contingente Organico 2016 - 2018

Regione	Organico di diritto	Posti di potenziamento per il sostegno	Totale Organico 2016-2018
	A	B	A+B
Abruzzo	2.314	182	2.496
Basilicata	909	50	959
Calabria	3.392	193	3.585
Campania	11.724	691	12.415
Emilia R.	5.408	433	5.841
Friuli V. G.	1.231	91	1.322
Lazio	10.339	788	11.127
Liguria	2.048	164	2.212
Lombardia	12.402	1023	13.425
Marche	2.305	189	2.494
Molise	636	34	670
Piemonte	5.777	416	6.193
Puglia	7.548	468	8.016
Sardegna	2.519	162	2.681
Sicilia	10.020	649	10.669
Toscana	4.456	354	4.810
Umbria	1.167	94	1.261
Veneto	5.839	465	6.304
Totale	90.034	6.446	96.480

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

TABELLA F - Potenziamento dell'offerta formativa

Contingente Organico 2016-2018

Regione	Primaria	Secondaria di primo grado	Secondaria di secondo grado (**)	TOTALE
Abruzzo	449	176	607	1.232
Basilicata	264	109	394	767
Calabria	664	268	967	1.899
Campania	1.815	810	2.689	5.314
Emilia R.	1.307	487	1.581	3.375
Friuli V. G.*	421	164	529	1.114
Lazio	1.653	647	2.112	4.412
Liguria	478	193	649	1.320
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008
Marche	517	198	698	1.413
Molise	188	76	271	535
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244
Puglia	1.236	513	1.820	3.569
Sardegna	530	215	769	1.514
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394
Toscana	1.078	427	1.432	2.937
Umbria	363	139	460	962
Veneto	1.473	563	1.767	3.803
Totale	18.133	7.206	23.473	48.812

* Inclusi i 50 posti per la lingua slovena.
(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con
il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

Tabella G

Riepilogo delle dotazioni organiche dell'autonomia triennio 2016-2018

Regione	Posti comuni A	Posti di sostegno B	Posti di potenziamento C	Totale dotazione organica dell'autonomia (A+B+C)
Abruzzo	13.869	2.496	1.232	17.597
Basilicata	6.976	959	767	8.702
Calabria	24.816	3.585	1.899	30.300
Campania	70.952	12.415	5.314	88.681
Emilia Romagna	39.882	5.841	3.375	49.098
Friuli V. G.	11.960	1.322	1.114	14.396
Lazio	56.090	11.127	4.412	71.629
Liguria	13.355	2.212	1.320	16.887
Lombardia	89.124	13.425	7.008	109.557
Marche	15.945	2.494	1.413	19.852
Molise	3.343	670	535	4.548
Piemonte	42.090	6.193	3.244	51.527
Puglia	45.428	8.016	3.569	57.013
Sardegna	17.990	2.681	1.514	22.185
Sicilia	57.932	10.669	4.394	72.995
Toscana	36.745	4.810	2.937	44.492
Umbria	9.132	1.261	962	11.355
Veneto	45.497	6.304	3.803	55.604
Totale	601.126	96.480	48.812	746.418